



Gruppo di Azione Locale

“Alto Lazio”

(Approvato dal CdA del Gal Alto Lazio nella seduta del 29/05/2019 e con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. xxxxxx del xx/xx/2019)

BANDO PUBBLICO

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.1.1

Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

ARTICOLO 1 Definizioni	3
ARTICOLO 2 Obiettivi e finalità	3
ARTICOLO 3 Ambito territoriale di intervento	5
ARTICOLO 4 Soggetti beneficiari	5
ARTICOLO 5 Tipologie di intervento, Spese ammissibili, Decorrenza delle spese.....	5
ARTICOLO 6 Agevolazioni previste	9
ARTICOLO 7 Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni	10
ARTICOLO 8 Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno.....	17
ARTICOLO 9 Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno.....	19
ARTICOLO 10 Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie	21
ARTICOLO 11 Dotazione finanziaria del bando	26
ARTICOLO 12 Controlli amministrativi sulle domande di sostegno	26
ARTICOLO 13 Provvedimenti di concessione	28
ARTICOLO 14 Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe	29
ARTICOLO 15 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	30
ARTICOLO 16 Varianti e adeguamenti tecnici	31
ARTICOLO 17 Presentazione delle domande di pagamento	32
ARTICOLO 18 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento.....	36
ARTICOLO 19 Obblighi in materia di informazione e pubblicità.....	36
ARTICOLO 20 Controlli in loco	37
ARTICOLO 21 Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni	37
ARTICOLO 22 Stabilità delle operazioni	38
ARTICOLO 23 Controlli ex post.....	39
ARTICOLO 24 Altre Disposizioni	39
ARTICOLO 25 Ricorsi.....	40
ARTICOLO 26 Disposizioni generali	41
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	42

Premessa

Il presente Bando Pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale Gal Alto Lazio (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G 10114 del 06/08/2018, pubblicata sul Suppl. Ord. n. 2 al BURL n. 67 del 16/08/2018 SO2), **la Tipologia di operazione 19.2.1.4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni"**, nell'ambito della Misura 19.2.1.4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", Sottomisura 19.2.1.4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole".

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

Il presente *bando* è finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa della Gruppo di Azione Locale Alto Lazio a sostegno delle imprese del settore della produzione primaria.

La presente tipologia di operazione introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali per l'ammodernamento delle strutture e l'introduzione di tecnologie innovative, funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella misura, che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale *e della sostenibilità globale* dell'azienda agricola.

È previsto il sostegno per una migliore utilizzazione dei fattori produttivi, anche attraverso una riduzione dei costi di produzione, per promuovere la qualità, tutelare l'ambiente naturale e migliorare le condizioni sulla sicurezza del lavoro, igiene e benessere degli animali.

Per avere accesso ai benefici, i soggetti richiedenti devono proporre investimenti che:

- A. siano coerenti con le **Priorità** cui *la tipologia di operazione* stessa concorre e precisamente:
 - P2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste
- B. siano coerenti con le **Focus Area** in cui si colloca:
 - 2A - MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI TUTTE LE AZIENDE AGRICOLE E INCORAGGIARE LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE, IN PARTICOLARE PER AUMENTARE LA QUOTA DI MERCATO E L'ORIENTAMENTO AL MERCATO NONCHÉ LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
- C. mirino al soddisfacimento dei seguenti **fabbisogni** specifici e/o trasversali:

- FB 3 - Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione, con particolare riguardo all'orientamento alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari locali.
- FB 2 - Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato e favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta.
- FB 7 - Promuovere e rafforzare le filiere locali competitive, sostenibili e dei prodotti di qualità.
- FB 5 - Favorire processi di certificazione di prodotto a sistemi di qualità alimentare riconosciuti.
- F01 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative, la gestione sostenibile del territorio favorendo forme di cooperazione e progetti collettivi, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli
- F04 Proteggere e valorizzare le risorse peculiarità ambientali, paesaggistiche e culturali del territorio, nonché prevenire e/o ridurre fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni

Si riporta di seguito la tabella relativa alla presente operazione, con l'indicazione dei **fabbisogni** che vengono intercettati, le **focus area primarie**.

CODICE OPERAZIONE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA
19.2.4.1.1	Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione, con particolare riguardo all'orientamento alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari locali.	2A
	Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato e favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta.	
	Promuovere e rafforzare le filiere locali competitive, sostenibili e dei prodotti di qualità.	
	Favorire processi di certificazione di prodotto a sistemi di qualità alimentare riconosciuti.	
	Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative, la gestione sostenibile del territorio favorendo forme di cooperazione e progetti collettivi, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli	
	Proteggere e valorizzare le risorse peculiarità ambientali, paesaggistiche e culturali del territorio, nonché prevenire e/o ridurre fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni	

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'operazione si applica esclusivamente sul territorio dei seguenti Comuni: Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Valentano.

Nel caso in cui parte dell'azienda ricada fuori dal territorio del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, l'ammissibilità a finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale oppure almeno il **51%** della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

In ogni caso sono ammissibili investimenti in beni immobili solo qualora gli stessi siano realizzati sul territorio del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:

- Agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Per la definizione della figura di "agricoltore attivo" si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento. Tale status deve essere riportato e validato nel fascicolo unico aziendale;

nonché limitatamente alla realizzazione di "investimenti collettivi" i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, così come definiti dai Decreti MIPAAF e circolari AGEA di cui sopra, possono presentare domanda le seguenti associazioni:

1. Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi dell'art. 152 del Reg (UE) n. 1308/2013;
2. Consorzio di Produttori Agricoli, così come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del Codice civile;
3. Reti di Impresa "**soggetto**" così come disciplinato dalle normative vigenti (L. n. 134/2012 e L. n. 221/2012).

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ARTICOLO 5

Tipologie di intervento, Spese ammissibili, Decorrenza delle spese

Sono previsti interventi, per investimenti materiali e/o immateriali finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell'azienda agricola che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:

- investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (energia destinata esclusivamente ad autoconsumo aziendale), comunque di potenza massima installabile inferiore a 1 MW elettrico. Sono previsti interventi per la realizzazione di impianti per la produzione e distribuzione di energia, che utilizzino esclusivamente il solare fotovoltaico;
- riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
- realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;
- investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
- interventi di "miglioramento fondiario", cioè che riguardano il capitale fondiario, quali:
 - ✓ costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività produttiva aziendale e comunque non finalizzati all'irrigazione;
 - ✓ viabilità aziendale;
- tecnologie innovative per l'introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
- recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell'Allegato I al TFUE ed invece inclusa la vendita diretta;
- introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
- miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- miglioramento dell'efficienza nell'impiego dei fertilizzanti.
- miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
- macchinari per interventi volti alla riduzione dell'erosione del suolo.
- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10 % delle stesse.

Non saranno realizzati investimenti relativi ad impianti di irrigazione.¹

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per:

- A. la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
- B. i miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
- C. l'acquisto o leasing di nuove macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all'attività produttiva aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore; l'aiuto è concesso esclusivamente all'utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- D. le spese immateriali quali: acquisizione programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze;

¹ Il Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio non potrà sostenere investimenti nel settore irriguo fino a quando non saranno adempiuti gli obblighi e gli impegni previsti nell'ambito della condizionalità ex ante in materia di acque. Ad ogni modo, una volta che sia stata ottemperata la condizionalità ex ante in argomento, anche nel caso in cui gli investimenti in irrigazione saranno realizzati nell'ambito del Programma nazionale, questi rispetteranno le condizioni di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) 1305/2013.

E. le “spese generali” limitatamente calcolate per gli investimenti di cui alle sopra richiamate lettere A, B e C nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese generali” - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”. Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto può essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”.

Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”.

I “contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita” sono ammissibili, in conformità agli obblighi ed alle condizioni previste dall’articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 e dall’articolo 61 del Reg. (UE) n. 1305/13, nel rispetto delle disposizioni recate dalla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03831 del 15 aprile 2016 disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”.

Spese non ammissibili:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;²
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;
- acquisto di impianti, macchine o attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- l’utilizzo di materie plastiche per la realizzazione di serre;
- interventi di mera sostituzione, come individuate dalla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03831 del 15/04/2016;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- titoli di pagamento;
- interventi per l’irrigazione;
- acquisto di barrique;
- interventi che comportino una riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU);
- interventi di manutenzione ordinaria;
- imposta sul valore aggiunto a contributo, salvo i casi indicati all’art. 11 del Documento allegato alla determinazione Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. 03831 del 15/04/2016 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” e

² Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n.1305/2013, le spese per l’acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. Per tale deroga si fa riferimento a quanto disposto dalla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03831 del 15/04/2016.

successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e dell'art. 69, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Non risultano finanziabili con il presente tipo di operazione investimenti finalizzati ad adeguare l'azienda a normative i cui termini di adeguamento risultino scaduti.

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nell'ambito attuativo della presente tipologia di operazione si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, impianti elettrici, impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza alle "tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvati con la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/lavori;
- per le opere agricole e forestali ai prezziari allegati alla Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 1), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative";
- per gli "impianti di nuovi arboreti e per fabbricati rurali per l'esercizio delle attività agricole nell'azienda agricola, serre e tunnel, impianti di mungitura, attrezzature zootecniche e impianti per la raccolta dei reflui" ai prezziari allegati alla Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 3 e 4), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative";
- per le "tettoie, fienili, stalle, magazzini ricovero macchine e attrezzature" ai prezziari allegati alla Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 5), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative" ed utilizzando il foglio di calcolo riportato nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema informativo";
- per le macchine/attrezzature trainate o portate e le macchine semoventi i costi di riferimento di cui ai prezziari allegati alla Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 6), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative" e nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema informativo" - "Valori massimi per macchine e attrezzature";
- per le spese generali di cui alla richiamata lettera F) del presente paragrafo e dell'articolo 45 – comma 2 del Reg (UE) n. 1305/2013, oltre al rispetto dei massimali stabiliti di cui alla richiamata Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G03831 del 15/04/2016 e per il quale dovrà essere utilizzato il suddetto foglio di calcolo di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016, dovrà essere adottata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa o, in alternativa, un parere di congruità di un comitato di valutazione dell'ordine o del collegio professionale.

Si fa presente che, qualora l'intervento proposto preveda la realizzazione di "manufatti rurali a servizio delle attività agricole", inclusi tra quelli presi in conto nella suindicata Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 "Reg (UE) n. 1305/2013 – prezziari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020", è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui il manufatto agricolo sia relativo ad una tipologia di costruzione che non rientri nelle fattispecie contemplate nella Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci

di costo dovrà farsi riferimento ai prezzi regionali di cui alla DGR 412/2012 o, per quanto di pertinenza, ai prezzi regionali per le opere agricole e forestali di cui all'Allegato I alla Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G03473 del 29/04/2016.

Per le verifiche di congruità relative all'acquisto di macchine e attrezzature dotate di optional, comunque limitato alle sole macchine agricole semoventi, si dovrà dimostrare che tale optional risulta necessario al raggiungimento degli obiettivi del progetto e sarà comunque applicato lo sconto del 20% rispetto al costo di listino. La descrizione dell'optional e del relativo importo dovranno essere specificati nella fattura. Nel caso in cui i costi relativi alla realizzazione dell'impianto o l'acquisto di macchine e attrezzature non siano ricavabili dai prezzi di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) del presente articolo, comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

In ogni caso per l'eleggibilità delle spese sostenute prima della ammissibilità della domanda di sostegno i soggetti richiedenti sono comunque tenuti a comunicare al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio l'inizio dei lavori.

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale (con % diversificata in base alla tipologia di beneficiario).

Intensità della spesa pubblica

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.

L'aliquota di sostegno è maggiorata del 20% qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- a. investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica;
- b. investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori;
- c. investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente operazione, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno per il primo insediamento;
- d. interventi collegati ai progetti di cooperazione presentati a valere sulla Mis. 19.2.16.3.01.a. del PSL

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato l'aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nell'Operazione 19.2.4.2.1 e pertanto sarà sempre pari al 40% senza che sia possibile, in alcun caso, applicare la maggiorazione del 20%.

L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.

Massimali

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 20.000 euro e superiore a 125.000 euro.

In ogni caso il costo totale dell'investimento non può essere superiore a 4 (volte) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno.

ARTICOLO 7

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. L'impresa deve essere in possesso di una partita IVA in campo agricolo ed essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con il codice ATECO 01;
2. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato. L'attività di trasformazione e/o commercializzazione, ove interessata dall'operazione, deve essere riferita **prevalentemente**³ a prodotti aziendali ed a prodotti ricompresi nell'allegato I del TUEF. Anche il prodotto trasformato e/o commercializzato deve essere ricompreso nell'allegato I del TUEF.
3. L'imprenditore, con la presentazione di un piano aziendale, deve dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. A tal fine:
 - a. il richiedente deve provvedere alla fornitura dei dati economici e finanziari della propria azienda, utilizzando l'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete

³ Riferimento normativo: art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e Risoluzione MiSE n. 81039 del 22 marzo 2016.

Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN. Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, il BPOL, come elaborato dall'applicativo ISMEA, deve produrre il risultato "MIGLIORA";

- b. deve essere predisposta una relazione tecnica riguardante gli investimenti che intende realizzare, che dovrà contemplare almeno i seguenti elementi:
 - i. la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
 - ii. la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio;
 - iii. una sintetica indagine di mercato;
 - iv. il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
 - v. i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
 - vi. il cronoprogramma degli interventi;
 - vii. il costo previsto per l'investimento suddiviso per "categoria di spese", sulla base della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico per la compilazione delle domande in corrispondenza della "tipologia di intervento";
 - viii. l'esatta ubicazione degli interventi programmati.

Inoltre, in detta relazione tecnica dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione o per la verifica delle altre condizioni di ammissibilità.

Nel caso di investimenti collettivi, dovranno essere implementati, nell'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, i dati economici e finanziari di ogni partecipante al progetto collettivo. Di contro, dovrà provvedere alla presentazione di un'unica relazione tecnica che fornisca tutte le informazioni in ordine agli elementi ed agli aspetti dettagliati per gli investimenti collettivi nello specifico paragrafo del presente articolo.

I dati implementati nel sistema informativo, che dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica, saranno elaborati ai fini del calcolo degli indicatori economici e finanziari da utilizzare per le verifiche sul miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda.

Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03871 del 18 aprile 2016 come da ultimo integrata con la Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G06624 del 10 giugno 2016.

4. L'azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle Produzioni Lorde Standard (PLS) dell'azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro. Detto valore è derogato e ridotto ad 8.000,00 Euro nel caso di un "imprenditore agricolo attivo" che partecipa ad un'associazione di agricoltori per la realizzazione di un investimento collettivo. Il dettaglio del piano di coltivazione (piano culturale) presente nel fascicolo aziendale è condizione obbligatoria per l'accesso alla presente Operazione. I dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli relativi alla consistenza zootecnica, devono essere

aggiornati e allineati al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per il calcolo delle PLS dell'azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03871 del 18/04/2016, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative". Per i dati relativi alla consistenza zootecnica fanno fede il numero di animali presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno, come riportati nel fascicolo unico aziendale o, qualora non aggiornati, anche quelli riportati nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica o su altri documenti probatori quali ad esempio il Registro di Stalla. Nel caso di coltivazioni non contemplate nelle richiamate tabelle del CREA, possono prendersi a riferimento valori di PLS riportate in tabelle adottate da altre Regioni nell'ambito attuativo di analoghe misure dello sviluppo rurale o a valutazioni effettuate dallo stesso CREA a seguito di specifica istanza della Regione Lazio e/o del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio. Le Produzioni Lorde Standard (PLS) vengono verificate e calcolate sulla base delle colture dettagliate nel piano di coltivazione facendo riferimento alle superfici agricole riportate a qualsiasi titolo nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alla data della presentazione della domanda di sostegno, come risultanti dalla relativa scheda di validazione. Per il computo del valore della produzione standard dei redditi relativi a ciascuna coltivazione si prende a riferimento la coltura agraria principale relativa all'annata agraria di riferimento, a prescindere dallo stato di coltivazione della stessa. Le superfici in stato di abbandono non possono essere prese in conto per il calcolo delle PLS. Ne consegue che per talune colture, in funzione del momento in cui viene redatto il Piano di Sviluppo Aziendale, le stesse possano non essere presenti in campo. Nel caso intervengano, nel corso dell'annata agraria, variazioni significative al piano di coltivazione redatto alla data di presentazione della domanda, delle stesse variazioni si dovrà tener conto nel calcolo delle PLS, come anche nel Piano di Sviluppo Aziendale e nella eventuale attribuzione delle priorità ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Per "variazioni significative", comunque motivate, si intendono quelle che comportano modifiche del $\pm 20\%$ rispetto ai valori originari. Qualora la modificazione colturale comporti un eventuale aumento del punteggio attribuito in fase di autovalutazione, lo stesso non può essere riconosciuto. Per quanto concerne le aziende con ordinamento misto e con presenza di bestiame aziendale le PLS potranno essere computate, sia prendendo a riferimento il numero dei capi di bestiame allevati e presenti in azienda, sia gli ettari relativi alle altre superfici agricole (colture arboree, seminativi, ecc.) non destinate all'alimentazione del bestiame. Rimane fermo l'obbligo che per tali aziende almeno il 30% della razione alimentare totale espressa in Unità Foraggiere (UF) deve essere garantita da prodotti aziendali. Per l'eventuale presenza di colture consociabili, come risultante dai "macrousi" dichiarati nel fascicolo aziendale (655 - "Arboreto consociabile", 685- "Colture arboree promiscue") ai fini del calcolo della PLS si prendono a riferimento le colture dettagliate presenti nel piano di coltivazione, facendo attenzione che il totale delle superfici prese a riferimento per il calcolo delle PLS siano uguali a quella del "macrouso". Le modalità di calcolo ed i criteri di imputazione delle PLS dovranno essere esplicitati e chiariti nella relazione tecnica. Per quanto concerne le superfici forestali le stesse non possono contribuire al computo delle PLS aziendali. Per le aziende agricole con superfici agricole ricadenti anche nel territorio di altre Regioni, ai fini del calcolo delle PLS si prendono a riferimento esclusivamente quelle presenti nel territorio della Regione Lazio. Nel caso di acquisto di terreni da parte dell'agricoltore le superfici oggetto di compravendita potranno essere prese in conto nel calcolo delle PLS nel caso in cui risultano iscritte, a qualsiasi titolo, nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

5. Non possono beneficiare dell'Operazione le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
6. I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a

decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l'acquisto di trattori o macchine operatrici, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli.

7. La dimostrazione dell'immediata cantierabilità dell'investimento programmato fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Sono concessi 120 giorni, dopo la pubblicazione della graduatoria e l'elenco dei progetti ammissibili, per procedere all'integrazione documentale per l'attestazione del requisito. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinata alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. In ogni caso, qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata la presentazione della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire, ove previsto, oppure la presentazione della dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina della "edilizia libera". Nei casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A., il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.
8. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che hanno in corso una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi dell'art. 8 della DGR Lazio 147/2016.
9. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso, a valere su tutte le TIPOLOGIE DI OPERAZIONI della MISURA 04 - SOTTOMISURA 4.1 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi dell'art. 8 della DGR Lazio 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria.
10. L'acquisto dei mezzi di trasporto è ammissibile per mezzi specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci connesse all'attività dell'impresa.
11. Riguardo ai costi per investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi sono ammissibili alle seguenti condizioni:
 - a. l'impianto per la produzione di energia solare fotovoltaico sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo). Resta inteso che tali investimenti non sono finalizzati alla produzione di energia e l'eventuale energia anche indirettamente prodotta è destinata solo all'autoconsumo;

- b. l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare venga effettuata solo al di sopra di edifici;
- c. l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D. Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 1;
- d. nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera dell'impiantistica per l'efficientamento energetico, l'impresa deve dimostrare l'agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.
- e. gli investimenti potranno essere finanziati solo se soddisfano tutti i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti a livello nazionale e dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafo 2, a (6) della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- f. in ogni caso devono essere rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiore a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n. 2015/1189 e 1185);
- g. nel caso di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili gli stessi impianti devono avere una potenza massima pari al punto di picco relativo al fabbisogno aziendale annuo registrato negli ultimi 2 anni, ivi inclusi i consumi derivanti dalla realizzazione degli investimenti programmati che comportano un incremento del fabbisogno energetico aziendale;

Nell'ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione l'investimento programmato dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo, pari a 30, come stabilito nel successivo Articolo 10 "Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie".

Investimenti collettivi

Nell'ambito attuativo della presente tipologia di operazione possono essere realizzati "investimenti collettivi" da parte di "Associazioni di agricoltori".

L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi sono quelle richiamate all'art. 4 "Soggetti beneficiari" del presente Bando (Organizzazioni di Produttori, Consorzi di Produttori Agricoli e Reti di Impresa), costituite con atto scritto secondo la normativa vigente.

L'Associazione di agricoltori, beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 1307/2013.

L'investimento collettivo è un investimento per il quale deve essere chiaramente dimostrato il valore aggiunto rispetto alla parte di investimento realizzato dai singoli appartenenti all'associazione di agricoltori.

In ogni caso il beneficiario dovrà coordinare, realizzare e gestire l'investimento e sarà responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e post investimento.

L'investimento sarà in ogni caso ammissibile a sostegno solo qualora, per ciascuna componente del gruppo di agricoltori si dimostri la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.

L'investimento collettivo dovrà riguardare almeno 5 partecipanti, incluso il soggetto capofila, e per la maggioranza dei partecipanti non deve sussistere tra loro un rapporto tra coniugi o un grado di parentela o di affinità almeno sino al terzo (III°) grado.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi devono produrre un atto formalmente adottato dall'associazione e sottoscritto, dinanzi al notaio (o forme analoghe), da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, dal quale risulti:

- l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
- l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli ex-post previsti per il periodo vincolativo quinquennale (a decorrere dal pagamento del saldo finale), nonché a quelli previsti nel presente articolo;
- la partecipazione finanziaria pro-quota in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
- il programma, gli impegni e gli obblighi per l'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;
- la responsabilità solidale dei partecipanti all'investimento collettivo.

La domanda di sostegno, potrà essere presentata dall'Associazione, se dotata di personalità giuridica che allo scopo aprirà (o aggiornerà) un fascicolo aziendale "anagrafico" oppure, se non dotata di personalità giuridica, da un solo beneficiario dell'investimento che assolverà alla figura di rappresentante dell'"associazione di agricoltori" in qualità di "soggetto capofila". Rimane fermo che tutti gli imprenditori agricoli attivi che partecipano all'investimento collettivo debbano essere in possesso di un proprio fascicolo aziendale.

In entrambi i casi il soggetto richiedente, quale beneficiario dell'aiuto:

- si assume l'onere finanziario complessivo dell'investimento collettivo;
- cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo, ivi compresi, nel caso di erogazioni di anticipi, la stipula delle garanzie fideiussorie per l'erogazione dei relativi pagamenti e, laddove ne ricorrono le condizioni, le procedure di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori, dei servizi o delle forniture;
- apre un conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell'investimento e che viene alimentato, per la quota privata, dalle imprese che fanno parte dell'associazione, secondo la partecipazione finanziaria da ciascuno garantita e determinata nell'atto sopra richiamato e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti.

Per quel che concerne il rispetto del limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile, si rimanda a quanto previsto al precedente articolo 6, con la precisazione che nel caso dell'investimento collettivo, il limite posto a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso, è da riferirsi all'importo derivante dalla sommatoria delle produzioni standard di ingresso di tutte le aziende associate partecipanti al progetto.

In conformità con l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria dell'istanza presentata, deve essere assicurato il rispetto di un punteggio minimo pari a 30 di cui al successivo Art. 10 "Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie". L'attribuzione dei punteggi e delle priorità va riferito all'investimento collettivo, considerato nella sua complessità. Per le valutazioni relative al miglioramento delle prestazioni dovrà essere redatto un business plan per ciascuno dei destinatari degli interventi con il quale dovrà essere dimostrato, oltre che nella relazione tecnica, sia la ricaduta economica positiva dell'investimento collettivo che la partecipazione finanziaria allo stesso di ciascun destinatario del sostegno.

Gli agricoltori attivi che partecipano all'associazione che realizza l'investimento collettivo, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Demarcazione OCM

L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti della Regione Lazio in materia di complementarietà contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio.

Impegni e obblighi ex post

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di "agricoltore attivo";
- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva;
- eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;
- mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene realizzato l'investimento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall'aiuto, fatte salve le deroghe previste al punto 5 del presente articolo del bando pubblico;
- rispettare, qualora il beneficiario abbia aderito alla misura con la formula dell'investimento collettivo, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per il soggetto capofila e, tra questi:
 - la corretta gestione dei flussi finanziari;
 - l'effettiva partecipazione finanziaria e ricaduta economica per tutti i soggetti che aderiscono all' "investimento collettivo", in linea con l'atto di impegno formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione;
- il rispetto per l'intero periodo vincolativo, ovvero per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale, degli impegni e degli obblighi previsti nell'atto formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione del programma relativo all'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato.

Il beneficiario, inoltre, deve rispettare i seguenti impegni ex-post:

- non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla struttura regionale competente;
- a conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata dal presente bando pubblico.

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione e tra questi quelli relativi ai tempi ed alle modalità di realizzazione degli investimenti e quelli di carattere generale.

Per quanto riguarda la "stabilità delle operazioni", il beneficiario assume gli ulteriori impegni ex-post di cui all'articolo 22 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno deve essere prodotta la seguente documentazione:

1. **Relazione Tecnica** che dovrà riportare almeno i contenuti previsti al punto 3 dell'articolo 7 del presente bando. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione del miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa per le quali dovranno essere richiamate le modalità utilizzate per la quantificazione delle varie voci di spesa (preventivi di spesa, prezziari e costi di riferimento, computi metrici, foglio di calcolo per le spese generali e relativi preventivi o certificazioni di spesa, ecc.). Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato. Nel caso di investimenti collettivi dovrà essere predisposta un'unica relazione tecnica;
2. **"Business Plan"** che l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN rende disponibile a seguito dell'implementazione dei dati economici e finanziari dell'azienda. Nel caso di "Investimenti collettivi" dovrà essere allegato un business plan per ciascuna delle aziende agricole che partecipa al progetto collettivo;
3. **Foglio di calcolo** per il computo delle "spese generali" di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;
4. **Preventivi** o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi;
5. **Atti progettuali** e computo metrico estimativo analitico, laddove previsto, dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni, di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione e della suddivisione del costo previsto per categoria di spese;
6. **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione.** La documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa progettuale - Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), altre autorizzazioni o pareri - riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato o altro manufatto agricolo interessato all'intervento. Dovrà essere indicata la data relativa al rilascio dell'ultimo provvedimento acquisito per l'immediata cantierabilità. Qualora la domanda di sostegno risulti incompleta, l'integrazione documentale per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità può essere effettuata anche successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro i 120 giorni

successivi alla data di pubblicazione della graduatoria e l'elenco dei progetti ammissibili. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinato all'acquisizione di tutta la documentazione mancante. In sintesi, qualora non sia disponibile tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, in allegato alla domanda di sostegno dovrà essere, comunque, presentata:

- la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire ove previsto, riportante la data di presentazione in Comune;
- oppure
- la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A., o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della "edilizia libera".

7. Agibilità

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

8. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

- a) deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - ed a seguire, nello specifico:
 - si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda dell'Operazione 19.4.1.1 del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
 - si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di sostegno);
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- b) bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

9. Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

ALTRE DISPOSIZIONI

La Relazione Tecnica di cui al punto 1, gli elaborati progettuali di cui al punto 5 e quelli per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità di cui al punto 6 devono essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della stessa. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

ARTICOLO 9

Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro le ore 23.59 del **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

È necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'alterazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione Lazio.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione, all'indirizzo PEC dell'Area di competenza per territorio come riportato nel modulo.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it. La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

L'ulteriore documentazione da integrare alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e ss.mm.ii. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il Business Plan (BPOL) - utilizzando l'applicativo della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato, il Business Plan (BPOL) dovrà essere salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno, sottoscritto dal soggetto richiedente.

Nel caso di investimenti collettivi dovranno essere implementati, nell'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, i dati economici e finanziari di ogni partecipante al progetto collettivo. Di contro dovrà provvedersi alla presentazione

di un'unica relazione tecnica che fornisca tutte le informazioni in ordine agli elementi ed agli aspetti dettagliati per gli investimenti collettivi nello specifico paragrafo del presente articolo.

Le modalità di compilazione del Business Plan (BPOL) sono riportate nell'apposito Manuale Utente raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA.

Nel caso di investimento collettivo la domanda di sostegno e la documentazione presentata a corredo della stessa, deve essere presentata unicamente dal soggetto capofila in qualità di beneficiario dell'investimento.

I partecipanti all'investimento collettivo non possono presentare proprie domande di sostegno con approccio individuale.

Nel caso in cui siano accertati e verificati malfunzionamenti del sistema informativo SIAN per il rilascio informatico delle domande di sostegno potranno essere definite, da parte del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, specifiche disposizioni per la definizione di "liste perfezionamento".

ARTICOLO 10

Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, dei quali è stato "informato" il Comitato di Sorveglianza del 04 ottobre 2018.

Le domande di sostegno attivate con la presente tipologia di operazione e ritenute ammissibili al finanziamento, concorreranno a formare un'unica graduatoria, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI PRIORITÀ	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPO DI CRITERI
Approccio collettivo	Progetti di Cooperazione	19.2.4.1.1.A	Partecipazione ad un progetto di cooperazione	20	20
Priorità aziendali	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta	19.2.4.1.1.B	Investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta.	15	15
	Aziende che aderiscono a sistemi di gestione certificati sulla sicurezza	19.2.4.1.1.C	Aziende che aderiscono a sistemi di gestione certificati sulla sicurezza.	10	10

	Investimenti che producono innovazione di processo e di prodotto	19.2.4.1.1.D	Innovazione di prodotto processo organizzativa: investimenti inclusi nell'elenco delle innovazioni elaborato sulla base della Mis.124 del PSR 2007/2013 o Mis. 16.2 del PSR 2014/2020	10	10
	Impatto positivo sull'ambiente e sul clima	19.2.4.1.1.Ea	Interventi che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente ed in particolare su quelli relativi alle seguenti tipologie di intervento a) investimenti che riducono l'impiego di prodotti di sintesi; c) investimenti che migliorano l'efficienza nell'impiego dei fertilizzanti	10	20
		19.2.4.1.1.Eb	Interventi che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente ed in particolare su quelli relativi alle seguenti tipologie di intervento: d) investimenti in acquisto di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo	10	

	Giovani agricoltori.	19.2.4.1.1.F	Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013	10	10
Priorità territoriali	Dimensione economica dell'azienda.	19.2.4.1.1.Ga	Classe V: da 15 000 a meno di 25 000	15	15
		19.2.4.1.1.Gb	Classe VI: da 25.000 a meno di 50.000	10	
		19.2.4.1.1.Gc	Classe VII: da 50.000 a meno di 100.000	5	
PUNTEGGIO TOTALE					100
Punteggio minimo (*) = 30 da ottenere con almeno 2 criteri.					

Ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione di cui alla tabella sopra riportata, saranno ritenute ammissibili, esclusivamente le attività e gli interventi previsti nel Piano aziendale successivamente alla data della presentazione della domanda di sostegno.

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.

19.2.4.1.1.A – Progetti di Cooperazione. La priorità è attribuita ai soggetti che hanno aderito ad un progetto di cooperazione presentata nell'ambito dello specifico bando pubblico della Misura 19.2.16.3.1.a attivato in modo contestuale e sincronizzato con il bando pubblico della presente Misura, istruita positivamente ed ammessa al finanziamento. Ne consegue che il riconoscimento della priorità e l'attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solo nel caso in cui l'adesione al progetto di cooperazione sia avvenuta in data antecedente alla scadenza dei termini fissati dal bando pubblico della Misura 19.2.16.3.1.a per la presentazione (rilascio informatico) delle relative domande di sostegno e dopo che sulle stesse siano state completate le valutazioni istruttorie di ammissibilità.

19.2.4.1.1.B - Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta. La priorità è attribuita a quelle aziende che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultano assoggettate ad un Sistema di Qualità riconosciuta. Per i sistemi di qualità riconosciuti si rinvia agli elenchi riportati alla scheda della Misura 3 del PSR 2014/2020 del Lazio riconosciuta (art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013). L'azienda dovrà risultare assoggettata ad un sistema di qualità riconosciuto almeno sino alla completa realizzazione degli investimenti programmati e finanziati. La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il criterio della prevalenza, ovvero se almeno il 51% della superficie aziendale riconducibile al sistema di qualità riconosciuto risulta assoggettata al sistema di controllo, rispetto alla SAU totale aziendale. Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata

19.2.4.1.1.C - Aziende che aderiscono a sistemi di gestione certificati sulla sicurezza. Il punteggio è attribuito alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, aderiscono e sono iscritte a sistemi volontari di certificazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I sistemi di certificazioni ritenuti validi sono i seguenti: Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), Standard BS OHSAS 18001:07, Linee guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, ecc. Per

l'investimento collettivo la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli associati aderiscono ai sistemi di cui sopra.

19.2.4.1.1.D - Investimenti che producono innovazione di processo e di prodotto La priorità è attribuita alle operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti, nell'ambito di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento ('art 45 del Reg UE n. 1305/2013) e pertanto con esclusione delle attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento dell'azienda, che hanno una diretta connessione con le innovazioni incluse nel "catalogo delle innovazioni regionale". Detti investimenti devono rappresentare almeno il 10% del costo complessivo dell'operazione ammissibile, devono essere descritti nella relazione tecnica e ricompresi nel piano degli investimenti del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere valutati gli effetti sulla gestione aziendale. Il "catalogo delle innovazioni regionale" può essere implementato anche con innovazioni derivanti dalle attività svolte nell'ambito delle specifiche misure di altri PSR regionali, fermo restando che dette innovazioni, con l'indicazione del tipo di investimento ritenuto funzionale ai fini dell'attribuzione della priorità, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame della Regione Lazio, rese pubbliche e, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, considerate valide ed approvate.

19.2.4.1.1.E - Impatto positivo sull'ambiente e sul clima. Il criterio è suddiviso in due categorie:

- **19.2.4.1.1.Ea** - La priorità è attribuita nel caso in cui nel Piano di Sviluppo Aziendale siano previsti investimenti, nell'ambito di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento ('art 45 del Reg UE n. 1305/2013) e con esclusione pertanto di attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento della nuova impresa, che si ispirano ai criteri di sostenibilità ambientale e che comportano una ricaduta positiva sull'ambiente ed in particolare laddove sono previsti investimenti relativi alle seguenti tipologie:
 - a. investimenti che riducono l'impiego di prodotti di sintesi;
 - c. investimenti che migliorano l'efficienza nell'impiego di fertilizzanti;

Ai fini dell'assegnazione del punteggio possono essere utilizzati anche i seguenti interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale: investimenti che migliorano il trattamento e lo stoccaggio dei sottoprodotti e reflui, dei rifiuti e del letame.

Detti investimenti devono rappresentare almeno il 15% degli investimenti, in termini di importo complessivo del costo totale dell'investimento ammissibile. Gli stessi devono essere chiaramente descritti e riportati nel "piano degli investimenti" del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere descritte e valutate gli effetti sulla gestione aziendale evidenziandone le ricadute positive sul clima e l'ambiente.

- **19.2.4.1.1.Eb** - La priorità è attribuita nel caso in cui nel Piano di Sviluppo Aziendale siano previsti investimenti, nell'ambito di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento ('art 45 del Reg UE n. 1305/2013) e con esclusione pertanto di attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento della nuova impresa, che si ispirano ai criteri di sostenibilità ambientale e che comportano una ricaduta positiva sull'ambiente ed in particolare laddove sono previsti investimenti relativi alle seguenti tipologie:
 - d. acquisto di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo;

Ai fini dell'assegnazione del punteggio possono essere utilizzati anche i seguenti interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale: riduzione dei consumi energetici, realizzazione di impianti arborei o arbustivi, realizzazione di forme estensive di allevamento

Detti investimenti devono rappresentare almeno il 40% della spesa, in termini di importo complessivo del costo totale dell'investimento ammissibile. Gli stessi devono essere chiaramente descritti e riportati nel "piano degli investimenti" del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere descritte e valutati gli effetti sulla gestione aziendale evidenziandone le ricadute positive sul clima e l'ambiente.

19.2.4.1.1.F - Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2, lett. N del Reg. (UE) n. 1305/2013. Giovane agricoltore, con età compresa tra 18 e 40 anni, così come definito nell'articolo 2 (n) del Reg. (UE) n. 1305/2013 o agricoltori, con età compresa tra 18 e 40 anni, che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno per il primo insediamento. Nel caso di **società di persone**, chi detiene la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, deve essere donna. Pertanto nelle forme di **società semplice (s.s.)** e di **società in nome collettivo (s.n.c.)**, il capo azienda donna dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il capo azienda donna non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella **società in accomandita semplice (s.a.s.)** il capo azienda donna dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nel caso di **società di capitali**, il capo azienda donna deve possedere la qualifica di socio e rivestire un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima. Nelle **società a responsabilità limitata (s.r.l.)** il capo azienda donna dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Nel caso di **Società per azioni (s.p.a.)** il capo azienda donna dovrà ricoprire il ruolo di amministratore unico e/o rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo. Nel caso di **cooperativa** il capo azienda donna dovrà essere socio ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e/o la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo. Nel caso di **Società in accomandita per azioni**, il capo azienda donna dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo. Per l'investimento collettivo la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli associati posseggono il requisito di cui sopra. Per l'investimento collettivo la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli associati posseggono il requisito di cui sopra.

19.2.4.1.1.G - Dimensione economica dell'azienda. Aziende con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe. Il punteggio è attribuito alle aziende collocate sull'intero territorio del Gruppo di Azione Locale che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, hanno una produzione standard dell'azienda compresa tra 15.000,00 e 100.000,00 euro. Per tali aziende è attribuito un punteggio in ordine decrescente a partire dalla V classe. Nel caso di investimenti collettivi tale priorità non è assegnata. Per il calcolo delle produzioni standard dell'azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA) e dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) "Produzioni standard 2010" integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G03871 del

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell'intero importo ritenuto ammissibile.

Non è consentita la reiterazione delle domande di sostegno.

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per attività e investimenti da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa finanziata, gli stessi dovranno essere descritti nel "Business Plan" (BPOL) e nella relazione tecnica. Per taluni requisiti e condizioni, laddove



esplicitato, vi è l'obbligo di mantenerne il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del contributo.

Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del bando pubblico il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità, fermo restando che ogni domanda deve essere comunque valutata in base alle priorità previste per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente Euro 650.000,00.

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario dell'Operazione e del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco secondo le modalità e le percentuali previste agli artt. 48 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio predispone l'elenco delle domande presentate (rilascio informatico). L'elenco è integrato, se del caso, con le domande di sostegno con successivo rilascio informatico a seguito della definizione delle "liste di perfezionamento".

Per ciascuna domanda di sostegno è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e successive mm. e ii., un responsabile del procedimento (istruttore incaricato), il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare, il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi e del rispetto delle condizioni di ammissibilità
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Operazione.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell'operazione.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel presente bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii., il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Completate le istruttorie di ammissibilità il **Gruppo di Azione Locale Alto Lazio** provvederà, comunque entro i sei mesi successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a formulare l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Successivamente, il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio provvederà a predisporre la graduatoria unica, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con proprio atto dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio e sarà pubblicata sul sito internet www.galaltolazio.it.

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inserite nella graduatoria di ammissibilità, ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore del soggetto economico beneficiario sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari per l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria unica di ammissibilità il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;

- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio, ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

Il tempo massimo **concesso** per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:

- 180 (centottanta) giorni continuativi per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);

- 365 (trecentosessantacinque) giorni continuativi per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori.

Dalla data di inoltro della stessa (dichiarazione di fine lavori) decorrono 60 (sessanta) giorni continuativi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i 180 (centottanta) giorni continuativi e successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a trecentosessantacinque (365) giorni.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR Lazio n. 147/2016.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR Lazio n. 147/2016.

Per "categorie di spesa" si intendono le "tipologie di intervento", nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l'articolazione delle voci di spesa del piano finanziario riportato nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, dall'Autorità di Gestione regionale e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR Lazio n. 147/2016 e **dalle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.**

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR Lazio n. 147/2016 e **dalle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.**

Per la presente Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo "Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute".

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR Lazio n. 147/2016 e **dalle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.**

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, la domanda di pagamento del saldo finale.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazione di lavori, entro i 60 (sessanta) giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori.

La presentazione oltre i 60 (sessanta) giorni continuativi di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo.

Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 180 (centottanta) giorni continuativi e successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, provvede, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni continuativi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;



- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio redige apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi quindici (15) giorni. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo allo stesso Gruppo di Azione Locale Alto Lazio tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi quindici (15) giorni.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il pagamento del contributo concesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio solo dopo l'acquisizione e verifica delle certificazioni antimafia, come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale. La Relazione Tecnica Finale deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria o notifica ai fini della registrazione sanitaria (ART. 6, REG. CE N. 852/2004), ove previsto;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
- certificati di conformità per i macchinari acquistati (ove previsto);
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’operazione completata.

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell’iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull’importo complessivo dell’operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell’operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati e completati “interventi/sottointerventi” che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato agli quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può esser richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all’accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nell'Operazione, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR Lazio n. 147/2016 e **dalle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.**

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR Lazio n. 147/2016 e alle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.

I documenti ufficiali ed altre informazioni inerenti il Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio verranno pubblicati sul sito Internet www.galaltolazio.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione della Regione Lazio con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it/.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco, svolti dalla Regione Lazio, si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR Lazio n. 147/2016 e alle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione del premio, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell'aiuto con esclusione dall'aiuto, si procede alla revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all'applicazione delle riduzioni dell'aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della misura.

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente Operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Per le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle operazioni attivate nell'ambito della strategia, si farà ugualmente riferimento alla richiamata DGR n. 133/2017 "Reg. (CE) n. 1305/2013 e alla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019.

La Regione Lazio e il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, per quanto di competenza, si riservano di rimandare a successivi atti, l'individuazione delle sanzioni da applicare a seguito di inadempienze di impegni specifici, per la presente operazione.

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dalle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii..

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio e dalla Regione Lazio, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente Operazione, in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del **Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio**;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto) e deve comunque rimanere all'interno dell'area di competenza del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo

restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché ogni altro impegno previsto nel programma o nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post effettuati dalla **Regione Lazio** su delega dell'OP AGEA, riguardano ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre Disposizioni

Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, che ne informa l'interessato.

Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se il Gruppo di

Azione Locale Alto Lazio ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se lo stesso Gruppo di Azione Locale Alto Lazio gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in situ o se da un controllo in situ emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

Cessione di aziende

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di sostegno, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di trenta giorni, al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Ricorsi

Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna emanati dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa



comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, in funzione dell'ambito di competenza:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del CAPO III RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti definitivi del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 26

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di Programmazione sullo Sviluppo Rurale della Regione Lazio ed ai relativi provvedimenti di attuazione, dal Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio ed ai relativi provvedimenti di attuazione nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy - Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali.

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso, considerato che i dati personali trattati dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del Piano di Sviluppo Locale saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di sostegno: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio al bando pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSL del GAL Alto Lazio, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

Il titolare del Trattamento è Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale del Direttore Tecnico con funzioni di DPO.

I dati di contatto sono i seguenti:

Sede legale: Via del Carmine 23, Acquapendente (VT);
telefono: 0763733894;
e-mail istituzionale: dt@galaltolazio.it;
PEC: galaltolazio@legalmail.it ;
sito web: www.galaltolazio.it

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, in esecuzione del Piano di Sviluppo Locale, e delle relative operazioni, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle operazioni di aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la sua origine razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa.

Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali Gruppo di Azione Locale Alto Lazio (siti internet, newsletter, pubblicazioni informative ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto

dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

I dati personali trattati, da forniti direttamente dall'interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio o Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server della Regione Lazio, del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati.

Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.



Misure di sicurezza

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del Piano di Sviluppo Locale.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.